



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO FALLIMENTARE

SOUR. 12/2020
DEC. 8/2020
CRON. 2627/2020
REP. 120/2020

Il Giudice Dott. Sergio Garofalo,
letti gli atti del procedimento camerale N. 12/2020 R.G. SOVRAINDEBITAMENTO avente ad
oggetto l'omologazione del piano del consumatore ex artt. 6 e 8 L. 3/2012 proposto da [REDACTED]
[REDACTED]
a scioglimento della riserva di cui alla udienza tenutasi in data odierna ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 22.5.2020, da ultimo integrato il 2.10.2020, [REDACTED]
Pistoia il 19.11.1983 [REDACTED] con l'ausilio del dott. [REDACTED]
[REDACTED], nominato organismo di composizione della crisi (in seguito OCC), ha proposto ai propri
creditori, ai sensi degli artt. 6, 8 e 9 L. 3/2012 un piano di composizione della propria crisi da
sovraindebitamento,

All'esito delle integrazioni e dei chiarimenti forniti, il GD, ritenuto che la proposta presentasse i
requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, ha fissato l'udienza di comparizione ex art. 12 bis
L.3/2012 per il g. 28.9.2020, poi rinviata al 12.10.2020.

A tale udienza sono comparsi il ricorrente, che ha insistito per l'omologa del piano, l'OCC, che si è
riportato alla relazione ex art. 9 L. 3/2012 dando conto del mancato verificarsi di fatti nuovi, ed il
procuratore della Banca [REDACTED] coop., il quale ha dichiarato di non opporsi all'omologa
del piano del consumatore.

Verificata la regolarità della comunicazione della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del
decreto di fissazione della udienza di comparizione (comunicazione eseguita all'unico creditore
Banca [REDACTED] costituitosi) reputa questo giudicante che ricorrano tutti i presupposti di legge
per omologare il piano del consumatore come proposto.

1. I presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (prescritti
dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012) appaiono sussistenti e già valutati in sede di emissione del
decreto ex art. 12 bis, co. 1 per cui, in assenza di contestazioni, non si richiede alcuna ulteriore
valutazione in sede di omologa.

In ogni caso, la natura dell'indebitamento del ricorrente, rende palese la legittimità dell'accesso alla
procedura speciale prevista per il consumatore, trattandosi di persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale o
professionale.

2. Il piano proposto dal [REDACTED] si fonda sul pagamento all'unico creditore, Banca [REDACTED]
[REDACTED], della somma di euro 12.000,00 pari al 26,6% del credito vantato dal detto istituto di
credito, per il tramite di finanza esterna messa a disposizione dalla sorella del ricorrente. Sempre
mediante la detta finanza esterna è previsto l'integrale pagamento dei compensi in favore del
professionista che ha assistito il sig. [REDACTED] avv. Vittorio Amedeo Francois, e dell'OCC, dott.
[REDACTED]

Detti pagamenti sono previsti entro gg. 5 dall'omologa del piano del consumatore.



Il comma 3 dell'art. 12 bis L. 3/2012 prevede quale condizione dell'omologa della proposta di piano del consumatore l'esclusione da parte del giudice delle seguenti due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire l'effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La prima condizione ostantiva attiene al momento genetico della obbligazione e si risolve nella prudente assunzione della stessa secondo criteri di ordinaria diligenza; la seconda si riferisce alla fase funzionale del rapporto e impone che lo stato di sovraindebitamento sia intervenuto per fatti non riconducibili a colpa del debitore. Si tratta dei casi in cui consumatore resti oggetto di un'avversa evenienza economica o, comunque, di uno accidentale accadimento che alteri in senso negativo la sua capacità di produrre reddito: infortunio, cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro; malattia necessitante di cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad incassare i propri crediti, il progressivo e sensibile aumento dei costi a causa di processi inflattivi ecc.

Alla valutazione della assenza delle due condizioni ostantive appaiono simmetricamente finalizzate le informazioni cui è tenuto l'O.C.C. secondo la previsione dell'art. 9, co. 3-bis lett. A e B.

La norma di cui al comma 3 dell'art. 12-bis ha introdotto una griglia di selezione etica del sovraindebitamento meritevole di essere composto con la assai più favorevole procedura in oggetto. Questa costituisce, infatti, uno strumento "forte" di ristrutturazione del debito in quanto, mentre partecipa degli effetti esdebitatori immediati ed automatici, tipici della procedura di accordo ex art. 7, co. 1 (in quanto le disposizioni ex art. 14-terdecies, co. 3 riguardano le sole procedure di cui alla seconda sezione della legge stessa, in parallelismo con l'art. 142 l. fall.), al coltempo non presuppone la necessità dell'aggregazione del consenso dei creditori secondo il modulo concordatario, assumendo valore impeditivo solo le contestazioni non ostruzionistiche (art. 12-bis, co. 4) fondate sul difetto di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del Capo I L. 3/12.

Appare evidente, allora, la natura premiale della procedura in oggetto, il cui blocco per difetto di "meritevolezza" non esclude al consumatore l'accesso alle altre opzioni (seppure meno convenienti) selezionabili nel catalogo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ciò posto l'unico creditore non ha sollevato contestazioni in ordine alla sussistenza del presupposto in esame e lo stesso risulta ricorrente.

Sul punto appaiono esaustive le informazioni fornite dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata ex art. 9, co. 3-bis dalla quale si desume che l'unico debito del ricorrente discende dall'obbligazione di garanzia assunta nel 2011 mediante l'avallo di una cambiale emessa dal padre e che all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione il rapporto di lavoro dipendente in essere e la prospettiva reddituale discendente dall'avvio di un'attività libero professionale avrebbero consentito l'adempimento. Deve pertanto escludersi che il [REDACTED] abbia assunto l'obbligazione senza la ragionevole prospettiva di potervi far fronte.

3. Non viene in considerazione l'idoneità del piano a consentire il regolare pagamento dei crediti impignorabili in quanto insussistenti nel caso concreto,

4. Posto che in sede di omologa devono essere risolte le contestazioni eventualmente sollevate dai creditori (art. 12 bis co. 3) anche sotto lo specifico profilo della non convenienza del piano da parametrarsi alla alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda, giova evidenziare che nel caso di specie, nessuna contestazione è stata sollevata ed anzi l'unico creditore ha dichiarato di approvare il piano del consumatore.

Sussistono pertanto i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del piano proposto da [REDACTED]

5. Per quanto attiene alle **modalità esecutive**, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano ovvero l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resta affidata



al debitore sotto la vigilanza dell'O.C.C., che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 13, co. 2 L. 3/2012.

Restano riservati al G.D. i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 13 e la liquidazione del compenso all'O.C.C. ai sensi dell'art. 15, co. 9.

P. Q. M.
OMOLOGA

Il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED] nato a Pistoia il 19.11.1983 e res.te a [REDACTED]

DISPONE

Che l'O.C.C., dott. [REDACTED] risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

che l'O.C.C., verificata l'esecuzione dei pagamenti previsti dal piano, depositi relazione conclusiva ed istanza di chiusura della procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C., il quale ultimo provvederà a notificare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Pistoia il 12.10.2020

Il Giudice
dott. Sergio Garofalo

